

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
associazione "ORCHESTRA DEI GIOVANI APS"
N. 92

Nel giorno 16 novembre 2022, alle ore 18:45 in via Celso Cicognani 8 a Ravenna, si è riunita in 2a convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2- varie ed eventuali.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Il Presidente informa che, in data 06/10/2022, abbiamo ricevuto comunicazione dalla Regione Emilia Romagna in cui, per la traslazione dei dati al RUNTS, ci vengono richieste le seguenti variazioni dello Statuto:

- art. 10: sono previsti soci onorari privi del diritto di elettorato attivo e passivo (tutti i soci devono avere stessi diritti e doveri in virtù del principio di uguaglianza e pari opportunità);
- art. 5 e 17: prevedono il diritto di elettorato attivo solo in capo ai soci maggiorenni (tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le APS devono valorizzare. Infatti, dal momento che è prevista l'ammissione di soci minorenni, la cui domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerando che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi);
- art. 17: per l'assemblea straordinaria non sono previsti quorum costitutivi e deliberativi rafforzati rispetto a quelli previsti per l'assemblea ordinaria (rif. circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro).

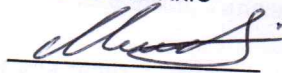
Previa consulenza con il centro del volontariato "Volontà Romagna" si è provveduto a stilare il nuovo Statuto (all.n.1) integrato e corretto in base alle indicazioni ricevute.

Su richiesta della nuova Dirigente della scuola Don Minzoni, che ritiene avere la sede di una associazione presso i locali dell'istituto non confacente ai regolamenti, si propone anche la variazione di indirizzo della sede sociale da trasferire in via Dario Dradi 37 in Ravenna (residenza del Presidente).

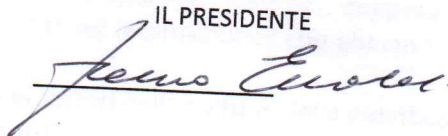
Dopo la lettura dello statuto aggiornato, l'Assemblea approva all'unanimità il documento che verrà presentato per la registrazione all'Agenzia delle Entrate ed inviato alla Regione Emilia Romagna per la traslazione al RUNTS.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ORCHESTRA DEI GIOVANI APS"

TITOLO I - Denominazione - sede

ART. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione: ORCHESTRA DEI GIOVANI APS.

L'associazione ha la sede legale in via Dario Dradi n. 37 - 48123 Ravenna, e la sua durata è illimitata.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

ART. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'associazione ha lo scopo di svolgere attività di cui alla lettera d) dell'art. 5 CTS: "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa".

Le suddette attività di utilità sociale sono svolte a favore di associati nonché di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali/musicali.

Essa persegue la promozione, la diffusione e lo sviluppo della cultura musicale nei ragazzi di età scolastica. La sua attività è indirizzata in via prevalente, ma non esclusiva, a proporre un'offerta musicale extra-scolastica a coloro che hanno frequentato, frequentano o potranno frequentare gli Istituti di Istruzione Secondaria, attraverso lo sviluppo dell'esperienza orchestrale e del fare musica insieme.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione opera mediante:

2.1 l'organizzazione di attività didattiche (quali corsi, seminari, stage di musica, attività orchestrali), mirate in particolare allo sviluppo di progetti di musica d'insieme;

2.2 la partecipazione a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa Associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;

2.3 l'organizzazione e la realizzazione, anche per conto terzi, di concerti, manifestazioni, convegni, festival, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali e che favoriscano la conoscenza ed il dialogo fra le varie culture e generazioni;

2.4 l'incentivazione di scambi culturali e gemellaggi musicali con altre associazioni e scuole musicali, nonché la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;

2.5 la promozione e la realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica musicale; edizione e distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;

2.6 la promozione e/o la gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte primariamente, ma non esclusivamente, tramite le prestazioni fornite dai propri soci, mediante l'ingaggio, l'assunzione e/o la scritturazione di artisti, docenti, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione.

L'esercizio di attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore, saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III - Soci

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito sino al compimento del diciottesimo anno di età agli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.;

- prendere visione ed esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, registro dei volontari), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 6

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività,

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale

o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione, previa contestazione per iscritto degli addebiti che allo stesso vengono mossi.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo. La quota deve essere versata entro 4 (quattro) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Scaduto tale termine ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l'invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l'avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Soci onorari

ART. 10

I Soci onorari vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dietro proposta del Consiglio Direttivo, in considerazione dei particolari meriti acquisiti nel campo dello sviluppo della cultura musicale e/o del contributo prestato all'attività dell'Associazione.

Il Soci onorari rispondono comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

TITOLO IV - Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ed ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita

dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

TITOLO V - Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Assemblee

ART. 14

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

ART. 16

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 17

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata, almeno sette giorni prima della adunanza, mediante comunicazione scritta via e-mail con richiesta di lettura e/o recapito contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente od almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo**ART. 19**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente con funzione di Segretario, il Tesoriere ed eventuali altri incaricati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta via e-mail con richiesta di lettura e/o recapito, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio o rendiconto;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di recesso ed esclusione degli associati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Tale nomina verrà poi ratificata nella prima assemblea utile. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Segretario e Tesoriere

ART. 22

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione (iscrizioni, tessere, convocazioni).

Il Tesoriere segue i movimenti contabili e le relative registrazioni (sovvenzioni, preventivo e consuntivo annuale, gestione patrimonio, investimenti, pagamenti, inventario beni materiali), prepara il rendiconto consuntivo, predisporre la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà sostituito dall'Organo di Controllo di cui al D.lgs. 117/17 nel caso in cui sia obbligatorio per legge la sua attivazione.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 24

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, previa richiesta scritta al Presidente; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI - Scioglimento

ART. 25

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Clausola compromissoria

ART. 26

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla richiesta formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di commercio di Ravenna.

Sia l'associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.

L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

Norma finale

ART.27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 12 5 NOV. 2022 N° 3729
Serie 3/5 per Euro
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

Il Funzionario
Milano Mauro